

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE E MISSIONARIA
S.GIOVANNI LEONARDI DIECIMO - ODV"

- ARTICOLO - 1 -

- Denominazione - Sede - Durata -

L'associazione è retta e opera ai sensi del "Codice del Terzo settore" - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

L'associazione si denomina:

"Associazione Socio-Culturale e Missionaria S.Giovanni Leonardì Diecimo - ODV".

La sede è in Borgo a Mozzano, Diecimo, Via S.Giovanni Leonardì n.8.

La durata è illimitata.

- ARTICOLO - 2 -

- Scopo, finalità e attività -

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 ,n.42, e successive modificazioni
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociali, incluse attività anche editoriali di promozione e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;



- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione intende:

- a) - realizzare iniziative per la valorizzazione delle strutture del Santuario di S.Giovanni Leonardi mediante la creazione di un Centro che favorisca lo sviluppo di attività culturali, sociali, religiose, ricreative, sanitarie e di soggiorno.
- b) - incentivare la partecipazione dei laici alle attività missionarie dei Padri di S.Giovanni Leonardi.
- c) - collaborare alle Associazioni paesane di Diecimo e Dezza e di quelle che operano sul territorio della Provincia di Lucca, con particolare riferimento alle problematiche giovanili e degli anziani.
- d) - facilitare e stimolare iniziative volte a valorizzare i personaggi illustri del passato di Diecimo e Dezza e in particolare la figura di S.Giovanni Leonardi.
- e) - riscoprire e valorizzare, anche a scopi turistici, il

patrimonio storico monumentale e paesaggistico di Diecimo e Dezza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- ARTICOLO 3 -

- Ammissione e numero degli associati -

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze del terzo settore o senza scopo di lucro.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, se posseduti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

limitativi di diritti o a termine.

- tipologie di associati -

I Soci si distinguono in *onorari ed effettivi*.

La qualifica di *Socio onorario* può essere conferita a quelle persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione o alle quali l'Associazione stessa ritiene di dover tributare tale omaggio. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento dei contributi sociali. E' *effettivo* il socio ammesso a far parte dell'associazione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La quota di iscrizione verrà deliberata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Le prestazioni fornite dai soci avranno carattere gratuito.

Sono Soci Onorari dell'Associazione

- a) il Padre Generale dell'Ordine dei Chierici della Madre di Dio
- b) il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Diecimo e Dezza

- ARTICOLO 4 -

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto nei rapporti reciproci e al rispetto del carattere religioso del luogo;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- ARTICOLO - 5 -

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- per la perdita dei requisiti
- per esclusione

- per omessa pagamento dei contributi sociali
- morte
- recesso

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni all'assemblea che delibererà sulla decisione del Consiglio direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

- ARTICOLO - 6 -

Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Consiglio direttivo
- c) l'Organo di controllo

- ARTICOLO - 7 -

- Assemblea -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative, salvo la categoria dei soci onorari.

A. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione sull'attività svolta, del bilancio consuntivo e preventivo e, alla scadenza del mandato, per il rinnovo delle cariche sociali ogni tre anni.

B - Hanno diritto al voto i Soci con almeno tre mesi di anzianità d'iscrizione all'atto della convocazione dell'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Si applicano i comma 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea può essere convocata tanto in seduta *ordinaria* che *straordinaria*.

A - Per decisione del Consiglio direttivo

B - Su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

- ARTICOLO - 8 -

Convocazione dell'Assemblea

A - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante invito personale a tutti i Soci e con manifesti murali, a cura del Presidente. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

B - L'invito del Presidente, cui spetta la convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea nonché l'elenco dettagliato degli argomenti da trattare, e se si tratta di assemblea ordinaria o straordinaria.

- ARTICOLO - 9 -

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

A - L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

B - L'Assemblea in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti.

C - L'Assemblea riunita in seduta straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto.

D - E' ammesso il voto per delega conferita ad altro Socio. E' consentito l'esercizio di una sola delega per Socio.

E - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

F - Le deliberazioni adottate a maggioranza sono vincolanti per tutti, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente o della stessa Assemblea, per argomenti di particolare delicatezza e che riguardano persone la votazione ha luogo a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

- ARTICOLO - 10 -

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea

- A - Elegge il Consiglio direttivo e l'organo di controllo
- B - Approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione
- C - Delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei Soci.
- D - Fissa, su proposta del Consiglio, le quote di ammissione ed i contributi associativi.
- E - Delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione.
- F - Delibera su ogni altro argomento di carattere sia ordinario che straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio o dall'organo di controllo.
- G - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- H - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- I - delibera lo scioglimento;
- L - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- M - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

- ARTICOLO - 11 -

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

- A - Il Consiglio direttivo si compone di n.9 (nove) membri eletti dall'Assemblea e resterà in carica 3 (tre) anni.
- B - Nella prima riunione, il Consiglio direttivo elegge il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Cassiere.
- C - Le riunioni del Consiglio si tengono ordinariamente una volta ogni tre mesi. Può essere convocata una riunione straordinaria del Consiglio a giudizio del Presidente in presenza di motivi particolarmente gravi ed urgenti, o su richiesta scritta e motivata di almeno 3 componenti.
- D - L'invito a intervenire alla riunione del C.D. viene comunicato dal Presidente almeno 24 ore prima del giorno fissato mediante invito personale con l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'elenco dettagliato degli argomenti da trattare.
- E - Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti). Le votazioni

hanno luogo per appello nominale o, trattandosi di questioni riguardanti persone, a scrutinio segreto.

F - Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale.

G - Spetta al Consiglio

1. Redigere il bilancio consuntivo e di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci.
3. stabilire le quote dei contributi associativi.
4. deliberare in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adottare i relativi provvedimenti attuativi.
5. proporre all'Assemblea le modificazioni statutarie e trasmettere alla stessa, con proprio parere, le modificazioni statutarie richieste da almeno un terzo degli Associati.
6. esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge e compiere tutti gli atti amministrativi e/o di gestione che non rientrino nelle competenze di altri Organi dell'Associazione.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

- ARTICOLO - 12 -

Il Presidente

Il Presidente, cui spettano la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio, esercita le funzioni che seguono:

- A - Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
- B - Sovrintende al funzionamento dell'Associazione e dei servizi, nonché alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono all'uopo necessari.
- C - Sospende, in casi di urgenza e per validi motivi, gli impiegati e i dipendenti riferendone al Consiglio nella prima riunione utile.
- D - Autorizza per motivi di necessità e di urgenza, le spese necessarie riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile.
- E - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle altre disposizioni normative.
- F - Il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in

caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o da chi ne fa le veci.

- ARTICOLO - 13 -

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'Organo esecutivo dell'Associazione, ed è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario, dal Cassiere e dal Tesoriere. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio di Presidenza

A - Sovrintende all'ordinaria amministrazione e vigila sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

B - Dirige le attività dell'Associazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile.

C - Esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

- ARTICOLO 14 -

- Organo di controllo -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- ARTICOLO - 15 -

Revisione Legale Dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile

e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- ARTICOLO - 16 -

Elezione degli Organi statutari

Eleggibilità e ineleggibilità

Sono eleggibili negli Organi statutari dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quota associative annuale.

Non sono eleggibili i Soci che abbiano che abbiano pendenze di natura amministrativa o civile con l'Associazione. Si applica anche l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

- ARTICOLO 17 -

Decadenza e surrogazione dei Consiglieri

A - Il Consiglio delibera, contestualmente alla pronuncia di decadenza, la surroga del nuovo Consigliere, attingendo alla lista dei non eletti il quale parteciperà alle riunioni fin dalla seduta successiva.

- ARTICOLO 18 -

Il Segretario

Al Segretario, che è anche il capo dell'eventuale personale dipendente, compete

A - Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soci.

B - Curare la corrispondenza dell'Associazione.

C - Redigere i verbali delle Assemblee dei Soci e delle sedute del Consiglio.

D - Redigere lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

E - Provvede alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese e alla conservazione della relativa documentazione.

- ARTICOLO - 19 -

Il Tesoriere - Cassiere

Al Tesoriere e al Cassiere compete:

A - Tenere e aggiornare i registri delle entrate e delle spese.

B - Provvedere alla raccolta delle quote associative.

- ARTICOLO - 20 -

Finanza e patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A - Dalle quote associative.
B - Dai versamenti volontari degli associati.
C - Da eventuali contributi straordinari.
D - Da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di associati o di terzi, contribuzioni volontarie diverse da elargizioni straordinarie.
E - Dai contributi degli Enti, delle pubbliche Amministrazioni, dalle Aziende, dagli Istituti di Credito ecc.
F - Dalle rendite del proprio patrimonio.
G - dai proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- ARTICOLO 21 -

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e fin al 31 (trentuno) dicembre.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In relazione all'ammontare dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, in conformità delle disposizioni di legge vigenti, l'associazione dovrà adempiere gli obblighi di pubblicità e aggiornamento del proprio sito internet relativamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati e/o dovrà redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- ARTICOLO - 22

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura del Segretario.
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività

in modo non occasionale;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario.
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

- ARTICOLO - 23 -

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi .

- ARTICOLO 24 -

-Lavoratori -

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

- ARTICOLO 25 -

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

- ARTICOLO 26 -

- Divieto di distribuzione degli utili -

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

- ARTICOLO 27 -

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

MARIC KRISTINA

Mare Kristina

IL SEGRETARIO

VENTURI ANTONIO

Venturi Antonio